COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

CI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 1231

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

AMATUCCI ed altri: Modifiche alle leggi sulla previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali (3672) . . . . .

PRESIDENTE . 1231, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1239, 1240, 1241, 1242, 1244

AMATUCCI . . . 1232, 1234, 1238, 1240, 1243

BOSISIO 1240

BOTTA 1232, 1239, 1242

CACCIATORE . . . 1232, 1234, 1240, 1241, 1242

COCCIA 1232

GUIDI 1239

MANNIRONI, *Relatore* 1233, 1234, 1235, 1236, 1238, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1240, 1241, 1243

PALAZZOLO 1238

ROMEO 1234, 1236, 1239, 1240

SFORZA 1243, 1244

La seduta comincia alle 17,40.

AMATUCCI, *Segretario f. f.*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la presente seduta il deputato Cariota Ferrara è sostituito dal deputato Botta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amatucci ed altri: Modifiche alle leggi sulla previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. (3672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amatucci, Pella, Tesauro, De Meo, Breganze, Foderaro, Cariota Ferrara, Sullo, Togni, Ruffini, Amodio, Bova, Migliorini, Dell'Andro, Palazzolo, Scarascia Mugnozza, Sgarlata, Folchi, Nucci, Tambroni, Russo Spena, Badini Confalonieri, Merenda, Mattarella, Baroni, Bonaiti, Del Castillo, D'Arezzo, Cacciatore, Scarlato, Viale, Bianchi Gerardo, Botta, Napolitano Francesco, Castellucci, Bianchi Fortunato, Zugno, Silvestri, Passoni, Trombetta, Biaggi Nullo, Turnaturi, Servadei, Ghio: « Modifiche alle leggi sulla previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali ».

Come i colleghi ricorderanno, l'onorevole Mannironi ha svolto la relazione nella seduta del 19 dicembre scorso.

Auspico - dati i larghi consensi provenienti da tutte le parti su questo provvedimento - che si arrivi con una certa rapidità all'approvazione della proposta di legge al nostro ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione generale

COCCIA. È noto che il gruppo comunista. cui appartengo, si astenne, a suo tempo, dalla votazione della legge 5 luglio 1965, n. 798. Pertanto riteniamo doveroso spiegare i motivi per cui voteremo a favore del testo emendato, sottopsto al nostro esame.

L'altra volta motivammo la nostra astensione con il fatto che il provvedimento non contemplava un intervento dello Stato per la costituzione dal fondo pensione per la categoria; questo rilievo rimane sempre valido. Ma ci astenemmo anche per sottolineare il nostro dissenso nei confronti di un indirizzo volto a reperire le fonti di alimentazione del fondo pensioni attraverso imposizioni che, direttamente o indirettamente, ricadevano sugli utenti della giustizia, instaurando un principio che non ci sentivamo assolutamente di condividere.

La soppressione di alcuni articoli del testo originario della proposta di legge, come suggerito dal relatore Mannironi, ci pone, oggi, in condizione di dare il nostro voto favorevole agli articoli modificati, in quanto le soluzioni proposte per l'amministrazione del fondo pensioni ci sembrano rispondenti a più sani criteri, dato che non si prevede più la imposizione di balzelli a carico di chi, in un modo o nell'altro, abbia a che fare con la giustizia.

Preannuncio, quindi, il voto favorevole del gruppo comunista pur rimanendo pienamente valide le nostre considerazioni in merito al mancato intervento dello Stato nella formazione di un fondo sociale a favore di questa categoria.

AMATUCCI. Prendendo atto delle dichiarazioni del deputato Coccia in favore della proposta di legge di cui sono primo firmatario. Desidero sottolineare all'attenzione della Commissione l'importanza della proposta stessa, che estende il principio della solidarietà, soprattutto in materia previdenziale ed assistenziale.

Il fatto che lo Stato non intervenga finanziariamente in favore di categorie di liberi professionisti, come quella degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei periti commerciali, è una questione che venne affrontata, con dovizia di particolari, già nel corso della discussione svoltasi nel 1965, particolarmente dall'onorevole Guidi, il quale lamentò il fatto che lo Stato non intervenisse proprio in favore di queste categorie da cui l'amministrazione della giustizia ricava tanti vantaggi, come quelli legati agli uffici dei conciliatori, ai vicepretori, alle commissioni tributarie, eccetera.

Si tenga, comunque, conto del fatto che ci siamo trovati di fronte a grandi difficoltà, non solo per la necessità di varare una legislazione comune per gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali, ma anche per il fatto che la depenalizzazione delle contravvenzioni stradali ha fatto venir meno un introito di 850 milioni di lire per la cassa di previdenza degli avvocati e procuratori.

Abbiamo però la sodisfazione e la gioia di vedere realizzata la concessione della tredicesima mensilità agli avvocati di età superiore ai 70 anni, e sono veramente commoventi le espressioni di graditudine di questi vecchi avvocati, che tanto onere e lustro hanno dato ai nostri tribunali, per il modesto aiuto che siamo riusciti a far pervenire loro.

Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, prendendo atto delle dichiarazioni fatte a nome del gruppo comunista dal deputato Coccia, desidero esprimere il mio compiacimento, sicuro che, in materia di assistenza e di previdenza, in favore delle libere profesisoni, lo Stato potrà in seguito, quanto meno, integrare il fondo pensioni, per assicurare a tutti una tranquilla vecchiaia.

CACCIATORE. A nome del gruppo del partito socialista di unità proletaria dichiaro di essere favorevole.

BOTTA. Desidero approfittare di questa circostanza, per ricordare che con la legge n. 903 è stato imposto alla Cassa di assistenza per gli avvocati e procuratori un grande sacrificio, nel senso che è stata obbligata a corrispondere un'alta percentuale dei suoi introiti a favore del fondo sociale. Poiché le prestazioni delle singole casse di previdenza sono calcolate in base ai contributi percepiti è evidente che l'imposta a favore del fondo sociale gravante sui contributi corrisposti alle casse pregiudica l'interezza della prestazioni. Auspico, quindi, che la legge 903 sia modificata.

Circa la proposta di legge in esame, modificata con gli emendamenti del relatore, vorrei chiedere un chiarimento a proposito dell'articolo 4-*bis*, la dove è detto che la pensione potrà essere corrisposta ai professionisti che, avendo almeno 25 anni di esercizio professionale abbiano raggiunto il settantesimo anno di età.

Nella legge istitutiva era previsto il pensionamento a 70 anni di età, e dopo venti anni di contribuzione, per cui le relative tabelle erano state elaborate su tale base. Mi pare, dunque, che modificando il numero degli anni di esercizio professionale, si altererebbero le prestazioni previste da quella legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo un rinvio del seguito della discussione per approfondire ulteriormente questa materia, in ordine ad alcune difficoltà emerse e in riferimento all'opportunità di sentire il parere di altri dicasteri.

Comunque, nel caso in cui la Commissione decidesse di proseguire nell'esame del testo emendato dal relatore Mannironi, mi riservo di prospettare una serie di osservazioni e di obiezioni piuttosto consistenti in sede di esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi:

a) contributo di lire 3.200 da applicarsi su ogni certificato, copia di bilancio, di verbali e documenti societari in genere, o estratto, su ogni ricevuta e attestazione, anche se impresse con stampiglia e non firmate, rilasciati dalle cancellerie dei tribunali e relativi alle imprese indicate dall'articolo 2195 del codice civile, nonché sui depositi degli atti costitutivi e delle variazioni statutarie delle società commerciali, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative;

b) contributo di lire 5.000 da applicarsi sull'originale dei bilanci depositati in tribunale da dette imprese;

c) contributo di lire 1.000 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale sull'atto introduttivo di qualsiasi procedimento giurisdizionale di competenza degli uffici di conciliazione;

d) contributo di lire 500 da applicarsi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale;

e) contributo di lire 2.000 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale sugli atti posti in essere, nell'esercizio della professione, in qualsiasi procedimento concorsuale, e inoltre da applicarsi dai predetti professionisti sulle deleghe e mandati di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di primo, secondo o di unico grado, sia della finanza erariale che locale, e davanti alle giunte provinciali amministrative;

f) contributo di lire 2.000 da applicarsi all'atto della vidimazione iniziale e di quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari, prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile;

g) contributo di lire 50 da applicarsi su ogni notificazione di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile.

Sulla prima parte del primo comma dell'articolo 1, fino alla lettera *a*) esclusa, non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura:

« Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali i seguenti contributi: »

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il relatore Mannironi propone di sostituire la lettera *a*) con la seguente:

« *a*) contributo di lire 3.200 da applicarsi sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative; ».

L'onorevole Mannironi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MANNIRONI, *Relatore*. L'emendamento da me proposto per la lettera *a*) sostanzial-

mente non presenta alcuna innovazione rispetto al testo originario, ma intende soltanto chiarire meglio lo spirito della legge, semplificandone al contempo l'espressione letterale.

Il contributo di lire 3.200, da applicarsi sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, ed anche sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti sempre le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, con l'esclusione espressa delle società cooperative è, in sostanza, lo stesso contributo previsto nel testo originario anche se, come ripeto, la formulazione del mio emendamento è forse migliore.

Prego quindi gli onorevoli colleghi di voler approvare questo emendamento.

CACCIATORE. L'emendamento del relatore Mannironi parla di un contributo che deve essere applicato anche « sulle copie di tali atti ». Ciò significa che chi presenta un ricorso che sia, ad esempio, notificato ad una decina di interessati, dovrà pagare dieci volte 3.200 lire. Questo non era previsto nel testo originario e non mi sembra opportuno.

MANNIRONI, *Relatore*. Anche il testo originario prevede questo contributo da applicarsi anche su ogni « copia di bilancio ».

CACCIATORE. Quello è un atto a parte.

MANNIRONI, *Relatore*. Se la copia del bilancio si richiede più volte, per ogni copia si pagherà il contributo di 3.200 lire.

CACCIATORE. Ma l'emendamento dice in genere « copie di tali atti »: si parla quindi di tutti gli atti. Io ho portato un esempio che, secondo me, ci deve lasciare perplessi e ci deve far riflettere.

ROMEO. A mio parere l'obiezione dell'onorevole Cacciatore ha una sua validità; d'altra parte, non vedo come si possa creare un congegno tale per cui il contributo venga pagato solo su alcune delle copie e su altre no !

CACCIATORE. Il contributo va applicato sull'originale; invece, con l'emendamento in esame, e secondo l'esempio, che ho fatto prima, di una notifica a più interessati, il contributo andrebbe versato per tante volte quante sono le copie dell'atto.

ROMEO. Questa è un'interpretazione troppo estensiva.

CACCIATORE. È bene tener presente che è sempre la cancelleria che rilascia la copia, anche se, materialmente, sono io stesso a farla nel mio studio; per cui sarà la cancelleria che pretenderà il diritto relativo.

PRESIDENTE. Il relatore ha dichiarato che il suo emendamento non faceva che proporre una diversa formulazione del testo originario, senza nulla innovare.

CACCIATORE. Desidero ripetere la mia osservazione: ho fatto rilevare che se presento un ricorso, pagando le 3.200 lire, e devo poi notificarlo a cinque o sei interessati, sarò costretto a pagare cinque o sei volte quel contributo, in quanto dovuto anche sulle copie degli atti.

AMATUCCI. Ma no ! Il contributo si paga una sola volta.

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, ella mantiene il suo emendamento ?

MANNIRONI, *Relatore*. Desidero aggiungere, a titolo di chiarimento circa le perplessità espresse dal deputato Cacciatore, che il contributo di lire 3.200 è già previsto nell'articolo 4 della legge n. 798 del 1965 che, alla lettera *c*), recita: « Alla Cassa nazionale sono dovuti i seguenti contributi oggettivi:

... *c*) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali relativo alle imprese indicate nell'articolo 2195 del codice civile ».

Tale dizione ha provocato numerose controversie, in quanto in molte cancellerie la espressione « ogni certificato » veniva considerata comprensiva anche delle copie dei certificati. Quindi, proprio per evitare il ripetersi di tali contestazioni, i proponenti di questa proposta di legge in discussione hanno ritenuto di formulare l'articolo in modo diverso. Però la formulazione che era stata proposta mi è sembrata eccessivamente macchinosa; ho cercato quindi di ristrutturarla nel senso e nei limiti di cui all'emendamento che stiamo discutendo.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'approvazione del testo dell'emendamento proposto dal relatore Mannironi.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'emendamento del relatore Mannironi alla lettera *a*) dell'articolo 1:

« *a*) contributo di lire 3.200 da applicarsi sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative; ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do, ora lettura delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1, nel testo di cui alla proposta di legge:

« *b*) contributo di lire 5.000 da applicarsi sull'originale dei bilanci depositati in tribunale da dette imprese;

c) contributo di lire 1.000 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale sull'atto introduttivo di qualsiasi procedimento giurisdizionale di competenza degli uffici di conciliazione; ».

Il relatore Mannironi ne propone la soppressione.

MANNIRONI, *Relatore*. Propongo la soppressione di queste due lettere per evitare un eccessivo aggravio per i procuratori, gli avvocati, i dottori commercialisti, ragionieri e quindi, in definitiva le parti private.

In particolare, però, diverse sono le ragioni che giustificano la richiesta soppressione della lettera *b*) rispetto alla *c*) anche perché si riferiscono a contributi di natura diversa.

Si è ritenuto di dover sopprimere il contributo di lire 5.000 previsto alla lettera *b*) dato che le società commerciali sono già sufficientemente gravate dal contributo di lire 3.200 previsto alla lettera *a*) di questo stesso articolo.

La ragione per cui si è ritenuto di dover sopprimere il contributo di cui alla lettera *c*) è di indole diversa: si è ritenuto che le attività introduttive di qualsiasi procedimento giurisdizionale meritassero una particolare considerazione. Inoltre non si è voluto aggravare le parti in modo eccessivo.

Desidero concludere chiarendo che, quale relatore, ho proposto questa soppressione in pieno accordo con le categorie interessate.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, concordando in pieno con quanto esposto dal relatore, è favorevole all'accoglimento dell'emendamento soppressivo delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura delle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 1 di cui il relatore propone la soppressione:

« *b*) contributo di lire 5.000 da applicarsi sull'originale dei bilanci depositati in tribunale da dette imprese;

c) contributo di lire 1.000 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale sull'atto introduttivo di qualsiasi procedimento giurisdizionale di competenza degli uffici di conciliazione; ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Essendo stato accolto l'emendamento Mannironi le lettere *b*) e *c*) sono soppresse.

Do, ora lettura delle lettere *d*) ed *e*) della proposta di legge:

« *d*) contributo di lire 500 da applicarsi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale;

e) contributo di lire 2.000 da corrispondersi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale sugli atti posti in essere, nello esercizio della professione in qualsiasi procedimento concorsuale, e inoltre da applicarsi dai predetti professionisti sulle deleghe e mandati di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di primo, secondo o di unico grado, sia della finanza erariale che locale, e davanti alle giunte provinciali amministrative; ».

Il relatore Mannironi propone di sostituire queste due lettere con la seguente:

« *b*) contributo di lire 500 da applicarsi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale; e di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonché davanti alle giunte provinciali amministrative ».

MANNIRONI, *Relatore*. Questo emendamento semplifica il testo della proposta Amatucci, ma non lo innova. Infatti, viene mantenuto il contributo di lire 500 su ogni delega di rappresentanza davanti agli uffici fiscali, sia erariali che locali, ed anche quello di lire 2000 su tutti gli atti posti in essere in qualsiasi provvedimento concorsuale, su ogni delega e mandato di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Come si vede l'ammontare dei contributi è identico, ma si è ritenuto che quanto indicato alle lettere *d*) ed *e*) potesse essere riunito in un unico contesto.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo dichiaro di essere d'accordo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal relatore Mannironi in sostituzione delle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 1:

« *b*) contributo di lire 500 da applicarsi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti agli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale; e di lire 2.000 su ogni delega o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonché davanti alle giunte provinciali amministrative; ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura della lettera *f*) dell'articolo 1:

« *f*) contributo di lire 2.000 da applicarsi all'atto della vidimazione iniziale e di quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui allo articolo 2195 del codice civile; ».

ROMEO. Vorrei sapere dal relatore se con questa formula, ora letta dal Presidente, si possa intendere che le cooperative sono escluse dal contributo.

MANNIRONI, *Relatore*. In effetti, essendo questo il nostro intendimento, sarei del parere di aggiungere alla fine della lettera *f*) le stesse parole usate alla lettera *a*). In altre parole presento il seguente emendamento: *alla fine della lettera* f) *aggiungere le seguenti parole* « escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo, concordo sull'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *f*) dell'articolo 1, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal deputato Mannironi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione nel suo complesso la lettera *f*) che a seguito dell'emendamento approvato risulta così formulata:

« *f*) contributo di lire 2.000 da applicarsi all'atto della vidimazione iniziale e di quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195, del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative; ».

(*È approvato*).

Do lettura della lettera *g*):

« *g*) contributo di lire 50 da applicarsi su ogni notificazione di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile ».

Il relatore ne propone la soppressione.

MANNIRONI, *Relatore*. Tale soppressione è in armonia con la soppressione delle lettere *b*) e *c*) proprio per non aggravare la posizione dei privati che abbiano comunque interessi da tutelare in sede giudiziaria.

Poiché il contributo di 50 lire da applicarsi su ogni notificazione avrebbe comportato complicazioni di carattere pratico, ho ritenuto opportuno eliminare l'obbligo di tale contributo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, e trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento della lettera *g*).

(*Non è approvato*).

Pertanto è accolto l'emendamento proposto dal relatore Mannironi e la lettera *g*) risulta soppressa.

L'articolo 1, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

ART. 1.

Sono dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commercialisti i seguenti contributi:

a) contributo di lire 3.200 da applicarsi sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonché sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative;

b) contributo di lire 500 da applicarsi da ogni procuratore o avvocato, da ogni dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale su ogni delega di rappresentanza avanti gli uffici fiscali sia della finanza erariale che locale; e di lire 2.000 su ogni dele-

ga o mandato di rappresentanza davanti alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado, nonché davanti alle giunte provinciali amministrative;

c) contributo di lire 2.000 da applicarsi all'atto della vidimazione iniziale e di quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione, a cura dei menzionati professionisti, uffici cancellerie e segreterie ed a carico dei committenti per conto dei quali i professionisti prestano la loro opera o della parte che richiede l'atto o è obbligata a tenere i libri di cui alla lettera *e*) del precedente articolo – di apposite marche sulle anzidette deleghe, mandati, libri, certificati, ricevute, attestazioni, prime istanze, ricorsi, memorie ed atti introduttivi qualsiasi di procedimenti, ed in mancanza sul processo verbale od altri documenti riguardanti i procedimenti.

Il contributo è dovuto anche per le istanze gli atti e i ricorsi sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso il professionista.

Le tre Casse provvederanno di comune accordo ad organizzare la emissione a loro spese delle marche anzidette e la vendita delle stesse anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modificazioni.

La misura dell'aggio da corrispondersi a persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche (cancellerie e segreterie giudiziarie, segreterie di commissioni giurisdizionali, ecc.) è fissata nel 2 per cento; gli organi collegiali delle Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali potranno eventualmente stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 3 per cento, a favore delle menzionate persone, uffici ed enti, a titolo di indennità per il rischio di detta gestione ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo.

Le marche sono annullate mediante apposizione sulle stesse, con la stampa e con l'inchiostro o altro materiale indelebile, della data e della firma del capo dell'ufficio che riceve o rilascia l'atto.

Qual è su di esso il pensiero del Governo?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario al testo dell'articolo, perché il quarto ed il quinto comma contengono disposizioni contrarie alla normativa vigente.

Le mie obiezioni, in effetti, riguardano solo questi due commi, relativi all'aggio da corrispondersi per la custodia e la vendita delle marche e l'equiparazione di tali marche ai valori di bollo.

Per quanto riguarda l'aggio, poiché questo non appare sostenuto da alcuna valida ragione, chiedo la soppressione del comma relativo, cioè il quarto.

Per quanto concerne il quinto comma, c'è da osservare il carattere abnorme del principio secondo il quale si vorrebbe estendere una disciplina quale quella dei valori di bollo, creata a tutela dell'interesse pubblico, a marche usate soltanto a favore di singole, ristrette categorie di cittadini.

Per questa ragione anche il quinto comma dovrebbe essere, a giudizio del Governo, soppresso.

PRESIDENTE. Procederemo allora alla votazione per divisione e dò nuovamente lettura dei primi tre commi dell'articolo 2, sui quali non sono stati presentati ma con il mutamento delle parole « lettera *e*) » in lettera « *c*) » per coordinamento:

ART. 2.

« La riscossione di detti contributi si effettua con l'applicazione – a cura dei professionisti, uffici, cancellerie e segreterie ed a carico dei committenti per conto dei quali i professionisti prestano la loro opera o della parte che richiede l'atto o è obbligata a tenere i libri di cui alla lettera *c*) del precedente articolo – di apposite marche sulle deleghe, mandati, libri, certificati, ricevute, attestazioni, prime istanze, ricorsi, memorie ed atti introduttivi qualsiasi di procedimenti e, in mancanza, sul processo verbale od altri documenti riguardanti i procedimenti.

Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti ed i ricorsi sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso il professionista.

Le tre Casse provvederanno, di comune accordo, ad organizzare a loro spese la emissione delle marche e la vendita delle stesse anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, e successive modificazioni ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Il Governo propone di sopprimere il quarto e quinto comma dell'articolo 2.

MANNIRONI, *Relatore*. Come relatore, dichiaro di non essere favorevole alla soppressione del quarto comma, mentre lo sarei per il quinto, perché mi rendo conto della importanza e della gravità di questa norma.

Nel quarto comma, in sostanza, si disciplina la corresponsione di un aggio il quale è dovuto in ogni caso, perché è il compenso ad una prestazione da chiunque essa sia fatta: dalle banche, dagli uffici postali, dagli spacci di tabacchi e generi di monopolio.

Ora, se non dettiamo una disciplina, una regolamentazione per questo compenso ad un lavoro materiale (che presenta un certo rischio, connesso alla custodia ed alla vendita delle marche), corriamo il pericolo di creare maggiori intralci e preoccupazioni soprattutto agli uffici delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie.

Mi sembra, quindi, non soltanto utile, ma necessario disciplinare in qualche maniera la corresponsione dell'aggio. La vecchia legge del 1965 non ne parlava; perciò erano sorte diverse questioni, e si erano avute lamentele e proteste da parte dei cancellieri e dei segretari giudiziari, anche in relazione alla responsabilità che essi assumevano per la conservazione delle marche che avevano in deposito.

Mi sembra quindi opportuna questa integrazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 9 della legge del 1965, e mi dichiaro perciò contrario alla soppressione del quarto comma, proposta dal Governo.

PALAZZOLO. A mio parere, poiché tutto si svolge nell'ambito delle cancellerie, non c'è alcun bisogno dell'aggio.

MANNIRONI, *Relatore*. Ma i cancellieri non gradiscono questo obbligo...

AMATUCCI. Mi rendo conto della fondatezza di alcune osservazioni del rappresentante del Governo, specialmente per quanto riguarda l'equiparazione delle marche della previdenza ai valori bollati.

Però nel terzo comma, che abbiamo già approvato, è stabilito che « le tre casse provvederanno di comune accordo ad organizzare la emissione a loro spese delle marche anzidete ».

Ora, sarebbe opportuno che queste marche potessero essere acquistate, per esempio, anche presso gli spacci di sale e tabacchi. Può capitare, infatti, che un avvocato desideri redigere un ricorso, magari, in un giorno festivo, e trovi la cancelleria chiusa. Per questo motivo la proposta di legge prevede la possibilità che le marche si acquistino anche presso gli spacci di sale e tabacchi, e che ci si possa servire per il loro acquisto anche dell'organizzazione delle banche.

Mi sembra giusto ed opportuno che lo Stato corrisponda un aggio a chi vende valori bollati, in modo da coprire il rischio insito nella custodia di tali valori.

Ora, sono perfettamente d'accordo con il Governo quando esprime le sue perplessità sull'opportunità di estendere alle marche previdenziali la stessa disciplina prevista per i valori bollati, dal punto di vista penale; per questo motivo non ho alcuna difficoltà a che venga soppresso il quinto comma dell'articolo 2.

Dobbiamo, però, dare agli avvocati ed agli altri professionisti la possibilità di acquistare queste marche ovunque si trovino, e non unicamente presso gli uffici delle cancellerie che a volte – per festività o per scioperi – non funzionano.

Su questo punto, signor Presidente, mi permetterei di insistere, e vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di addivenire alla tesi del relatore: sopprimere, cioè, il quinto comma, ma non il quarto.

MANNIRONI, *Relatore*. Desidero aggiungere che aderisco all'emendamento soppressivo del quinto comma rimarcando che quanto contenuto in tale comma è già previsto dall'articolo 32 del regio decreto 25 giugno 1940 n. 954 che testualmente, all'ultimo comma, recita: « Agli effetti della legge penale le marche sono equiparate ai valori di bollo ».

Si può dire, però, che questo forse era un principio un po' troppo drastico che si adattava benissimo nella cornice generale del codice penale di quell'epoca ma che oggi appare eccessivo. Quindi aderisco alla proposta di soppressione del quinto comma dell'articolo 2 anche se così facendo noi andiamo ad innovare radicalmente un sistema ormai vigente da trenta anni.

Desidero aggiungere, per chiarezza, che l'onere dell'aggio previsto al comma quarto è

a totale carico della cassa e non dei privati o dei professionisti.

GUIDI. Gradiremmo un chiarimento a proposito del quinto comma che il Governo chiede di sopprimere, e cioè cosa esattamente si intenda per legge penale. Si vuol forse far riferimento ai reati di falso, contraffazione, furto, eccetera ?

PRESIDENTE. Certo, è così.

GUIDI. Allora sarebbe interessante se il Governo ci dicesse, tra le altre motivazioni della sua richiesta di soppressione, che i casi di contraffazione di queste marche sono così pochi da non giustificare una previsione tanto grave; in altre parole, dovrebbe, cioè, dirci che considera superflua questa norma.

Con il decreto del 1940 il legislatore aveva prevista una tutela molto grave per le marche equiparandole ai valori bollati: oggi ci viene proposto di sopprimere questa tutela. Io ritengo che tale richiesta possa essere giustificata dal fatto che la criminalità in relazione a queste marche è estremamente limitata e, comunque, non tale da chiedere l'adozione di misure tanto drastiche. Forse, in ciò sta la spiegazione di questo mutamento di politica criminale.

Riteniamo infatti che, se così non fosse, questa nostra decisione potrebbe costituire un incentivo alla falsificazione delle marche in quanto, al massimo, potrebbe configurare il reato di truffa, con pene molto più lievi di quanto attualmente previsto.

BOTTA. Devo dire che non ho ben capito le ragioni che spingono il Governo a chiedere la soppressione del quarto comma dell'articolo 2. Oggi, in mancanza di questa disciplina, le singole amministrazioni delle Casse corrispondono alle banche e agli uffici giudiziari un aggio, la cui misura è stabilita con separate contrattazioni. Mi sembra che una norma di legge, che fissi l'entità di tale aggio, servirebbe a regolamentare i rapporti tra casse e terzi. Di questo, comunque, non intendo affatto fare una grossa questione se il Governo insiste nella sua richiesta.

Per quanto riguarda ciò che diceva il collega Amatucci circa la disponibilità delle marche presso le cancellerie, non è detto che con questa norma si risolva il problema in quanto le cancellerie non sarebbero, comunque, obbligate a tenere queste marche. Il problema della disponibilità, pertanto, può essere risolto soltanto attraverso accordi tra le amministrazioni delle casse e le banche oppure i tabaccai o magari le singole cancellerie.

ROMEO. Ricollegandomi a quanto osservato dal deputato Guidi, vorrei dire che neppure io mi rendo conto delle ragioni per cui il Governo insiste sulla soppressione di questo quinto comma. Infatti, eliminando la norma in esso contenuta non eliminiamo certo il disposto dell'articolo 35 del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954 per cui la questione rimane immutata, dato che le marche rimangono equiparate a valori bollati.

D'altra parte vi sono molte altre marche di questo tipo, come quelle della previdenza sociale, e l'esperienza ci dice che la loro contraffazione è una realtà corrente e configura il reato di contraffazione.

Se, d'altra parte, escludiamo qualsiasi effetto penale in relazione a queste marche, non copriamo, ad esempio, neppure l'ipotesi di furto.

Per quanto riguarda l'altro punto in discussione, mi rendo conto delle ragioni addotte dal Governo e nel contempo ritengo che le osservazioni fatte dal deputato Botta sarebbero valide se la disposizione contenuta nell'articolo 2 fosse limitata alla prima parte e desse quindi soltanto la possibilità alla cassa di dare, oltre all'aggio del 2 per cento, un aggio aggiuntivo del 3 per cento. In tal caso, infatti, vi sarebbe sempre possibilità di contrattazione, pur fissando un aggio obbligatorio.

Ecco perché ritengo che tutto il problema potrebbe essere risolto aggiungendo al terzo comma che già abbiamo approvato, dopo le parole: « le tre casse provvederanno di comune accordo ad organizzare la emissione a loro spese delle marche anzidette », le altre: « nonché alla custodia e alla vendita delle stesse ». Questa formula, tra l'altro, ci permetterebbe di intervenire il giorno in cui si ritenesse necessaria una ulteriore specificazione.

Indubbiamente il problema esiste, e lascerei alla responsabilità delle tre casse il prevedere anche il sistema ed il metodo della custodia e della distribuzione delle marche stesse.

PRESIDENTE. Considerata la diversità di opinioni della Commissione su questo argomento, propongo di accantonare il quarto ed il quinto comma dell'articolo 2, anche in vista delle difficoltà che sorgeranno con il successivo articolo 4-*ter*.

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 2. Ne do lettura:

« Le marche sono annullate mediante apposizione sulle stesse, con la stampa o con l'inchiostro o altro materiale indelebile, della data e della firma del capo dell'ufficio che riceve o rilascia l'atto ».

Ho qualche perplessità in ordine allo stabilire che le marche debbano essere annullate dalla firma del capo dell'ufficio che riceve o rilascia l'atto. Proporrei pertanto la soppressione delle parole: « del capo dell'ufficio che riceve », sostituendole con le altre: « di chi ».

MANNIRONI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento: *All'ultimo comma sostituire le parole* « del capo dell'ufficio che riceve », *con le altre*: « di chi ».

(*È approvato*).

Fermo restando l'accantonamento del quarto e del quinto comma, do lettura dell'ultimo comma dell'articolo 2, che con la modifica ora approvata, rimane così formulato:

« Le marche sono annullate mediante apposizione sulle stesse, con la stampa o con l'inchiostro o altro materiale indelebile, della data e della firma di chi rilascia l'atto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute nei precedenti articoli si procede a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, riguardanti l'imposta di bollo.

Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti segnaleranno trimestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai Consigli degli Ordini delle tre categorie professionali menzionate le eventuali inadempienze nell'applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse.

Propongo di accantonare il primo comma.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Circa il secondo comma, temo che esso possa contribuire ad appesantire il funzionamento della macchina della giustizia, tanto che ne chiederei la soppressione.

AMATUCCI. La formulazione dell'articolo 3 fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del 15 giugno 1966, n. 82, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, che consente alle cancellerie di rifiutare l'accettazione degli atti non in regola con le contribuzioni previdenziali, arrestando così l'azione giudiziaria.

Quando la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo questo provvedimento si presentò il problema di trovare una nuova disciplina.

Ecco la *ratio* di questo secondo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Sarei orientato a mantenere il secondo comma ma, al caso, esaminare la possibilità di cambiare l'avverbio « trimestralmente » che, in effetti, aggrava un po' la situazione.

AMATUCCI. Potremmo dire « semestralmente »...

ROMEO. Io non porrei alcun termine...

MANNIRONI, *Relatore*. Se dicessimo semplicemente « segnaleranno » potremmo dar luogo ad interpretazioni errate e contrastanti da parte dei vari uffici giudiziari. Il mio parere è che, restando fermo l'obbligo della segnalazione, sia opportuno precisare entro quale termine vada fatta, per evitare interpretazioni, se non arbitrarie, contrastanti, che darebbero origine a confusione, come purtroppo è già avvenuto in altri casi, con la applicazione delle marche previdenziali e assistenziali.

PRESIDENTE. Quanto al termine, potremmo forse dire « annualmente ».

BOSISIO. Oppure « quando lo richieda l'Ordine ».

MANNIRONI, *Relatore*. Diamo una norma precisa; è meglio. Possiamo discutere sullo arco di tempo, ma è necessario fissare un termine nella legge. Io credo, signor Presidente, che basterebbe dire « semestralmente », perché se dicessimo « annualmente » aumenteremmo il lavoro proprio in un periodo che, notoriamente, è piuttosto gravoso per gli uffici giudiziari, per la preparazione delle statistiche. Se, invece, diciamo « semestralmente », mi sembra che si contemperino le due opposte esigenze.

La norma che stiamo esaminando in questo momento è assolutamente necessaria: se togliamo qualsiasi mezzo per colpire gli inadempienti, la legge diventa veramente una burletta.

CACCIATORE. Io sono d'accordo con l'emendamento soppressivo prospettato dal Governo, perché questo sarebbe un atto odioso da parte del cancelliere verso un avvocato.

Fino ad oggi, tutti i cancellieri, di qualsiasi ufficio, non hanno mai consentito che un

atto andasse avanti senza il « Cicerone », perché sono stati fatti loro degli appunti tutte le volte che un atto ne veniva trovato sprovvisto.

Ora, credo che basterebbe soltanto il fatto della percentuale per indurre maggiormente i funzionari delle cancelliere a chiedere da parte degli avvocati il rispetto delle norme relative all'applicazione delle marche.

PRESIDENTE. Una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il rifiuto da parte del cancelliere di far proseguire l'atto.

Per ovviare alle conseguenze di questa decisione occorre emanare una norma di carattere positivo.

CACCIATORE. Sarebbe ugualmente incostituzionale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Confermo l'orientamento del Governo che preferirebbe la soppressione di questo comma.

PRESIDENTE. La situazione a questo punto è sufficientemente chiara: vi è un emendamento soppressivo del Governo, cui il relatore si è dichiarato contrario; vi è una chiara posizione del collega Cacciatore.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3.

« Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti segnaleranno trimestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai Consigli degli Ordini delle tre categorie professionali le inadempienze nella applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse ».

Avendo il Governo presentato un emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del secondo comma dell'articolo 3.

(*È approvato*).

Pertanto l'emendamento soppressivo è respinto.

L'onorevole Mannironi propone di sostituire, sempre nel secondo comma dell'articolo 3, la parola « trimestralmente » con la parola « semestralmente ». Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 3, pertanto, con una modifica formale nel senso di risolvere il futuro del verso « segneleranno » con un tempo al presente risulta così formulato:

« Inoltre le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari e amministrativi di competenza, ai Consigli degli Ordini delle tre categorie professionali menzionate le eventuali inadempienze nell'applicazione dei contributi previdenziali da parte di professionisti appartenenti alle stesse ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Come ho detto, il primo comma resta, per ora, accantonato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

I proventi delle marche di cui al precedente articolo 1 sono suddivisi tra le Casse nel modo seguente:

un terzo di tali proventi è assegnato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali;

i rimanenti due terzi sono ripartiti tra le due Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in rapporto al numero degli iscritti, che risultano appartenere alle stesse alla fine dell'anno precedente, aventi diritto alla quota di riparto delle entrate generali.

L'articolo sarà posto in votazione per divisione.

Sul primo alinea, fino alle parole « nel modo seguente », non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo pertanto in votazione.

(*È approvato*).

Il relatore Mannironi ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo alinea, fino alle parole « avvocati e procuratori legali », con il seguente:

« un terzo di tali proventi è assegnato alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali e avrà la destinazione prevista dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1965, n. 798 ».

MANNIRONI, *Relatore.* Tra le casse interessate si era d'accordo nella ripartizione generale dei proventi dei tributi di cui all'articolo 1, però, nell'esaminare la parte riguardante la Cassa di previdenza ed assistenza in favore degli avvocati e procuratori legali, si

è ritenuto opportuno prestabilire la destinazione specifica di quei proventi, in modo da vincolare gli amministratori della cassa circa l'impiego dei fondi.

La destinazione da dare a questi proventi, a nostro avviso, deve essere la stessa prevista dalla legge 5 luglio 1965, n. 798 che, all'articolo 9, così stabilisce: « Ogni anno dall'importo delle entrate previste al precedente articolo 1, ad eccezione dei contributi personali di cui al n. 6 dello stesso articolo, sono prelevate le somme occorrenti: *a*) all'integrazione delle rendite scaturenti dai conti individuali fino al raggiungimento degli importi stabiliti dalla presente legge per le pensioni; *b*) per l'integrazione di quanto previsto dall'articolo 17 della legge 289 del 1963; *c*) per l'assistenza sia generica che sanitaria; *d*) per l'accreditamento degli interessi annuali del 4,50 per cento ai conti individuali e riserve matematiche; *e*) per spese di gestione della cassa; *f*) per la copertura di eventuali disavanzi.

Le rimanenti somme, ripartite in quote in aumento fra tutti gli iscritti, sono accreditate al rispettivo conto individuale, unitamente al conto personale di cui all'articolo 6 della presente legge ».

In sostanza, quindi, in questo articolo sono elencati tutti i compiti della cassa di previdenza e si è ritenuto opportuno precisare che anche questi ulteriori proventi dovranno essere utilizzati nello stesso modo.

CACCIATORE. Visto che la prima parte dell'articolo che il relatore ora ha letto parla di pensioni noi, approvando il testo dello emendamento, in realtà non faremmo altro che prendere i proventi dei contributi oggi stabiliti (e destinati alla cassa di previdenza) e passarli alla cassa pensioni.

MANNIRONI, *Relatore*. Teniamo presente che, in ogni caso, non modifichiamo comunque la legge fondamentale del 1965.

CACCIATORE. Ma la cassa di previdenza e la cassa pensioni sono due cose diverse. Quindi, se approviamo il testo del relatore, in realtà destiniamo un terzo delle somme derivanti da questi tributi non alla cassa previdenza, come era nostra intenzione, ma alla cassa pensioni.

MANNIRONI, *Relatore*. Vorrei che l'onorevole Cacciatore tenesse presente che stiamo oggi cercando di assicurare un ulteriore provento alla Cassa di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori legali, senza modificare la legge 5 luglio 1965, istitutiva della cassa stessa.

So che l'attuale consiglio di amministrazione della cassa ha in corso degli studi per esaminare l'opportunità o meno di modificare la legge istitutiva, però non so in realtà a che punto tali studi siano giunti e, comunque, ritengo del tutto prematuro parlare oggi di emendare la legge 5 luglio 1965. Questa legge dobbiamo lasciarla immutata, visto che noi, oggi, discutiamo per aumentare le fonti di alimentazione del fondo posto a disposizione della cassa, lasciando invariata la destinazione di tali fondi.

PRESIDENTE. Il collega Cacciatore ha detto giustamente che una parte delle somme ottenute con la presente legge vengono destinate al fondo pensioni, però deve tenere conto del fatto che questa destinazione è già prevista dalla legge 5 luglio 1965, che noi non intendiamo affatto modificare, ma soltanto integrare con l'aggiunto di altre fonti di gettito...

CACCIATORE. Con questa legge però si stabilisce una ripartizione nella misura di un terzo...

PRESIDENTE. Ma questa ripartizione viene fatta nei confronti delle altre due casse, non all'interno di quella degli avvocati e procuratori. La riscossione dei tributi è unica. In sede di ripartizione, un terzo deve toccare alla cassa degli avvocati, e gli altri due terzi vanno divisi tra le altre casse.

BOTTA. La fonte di entrata delle tre casse è costituita essenzialmente da due contributi: uno soggettivo e l'altro oggettivo. I contributi oggettivi sono dati dalle marche. Il gettito delle nuove marche che si affiancano alle vecchie ha lo scopo di aumentare il fondo costituito dai contributi oggettivi.

PRESIDENTE. Chiarito questo punto, è posto in votazione, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento Mannironi, sostitutivo del secondo alinea dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo alinea nel testo originario della proposta di legge.

(*È approvato*).

L'articolo 4 risulta pertanto così formulato:

ART. 4.

I proventi delle marche di cui al precedente articolo 1 sono suddivisi tra le casse nel modo seguente:

un terzo di tali proventi è assegnato alla Cassa nazionale di previdenza e di assi-

stenza a favore degli avvocati e procuratori legali per la destinazione prevista dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1965, n. 798;

i rimanenti due terzi sono ripartiti tra le due Casse dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in rapporto al numero degli iscritti, che risultano appartenere alle stesse alla fine dell'anno precedente, aventi diritto alla quota di riparto delle entrate generali.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dei nuovi articoli 4-*bis* e 4-*ter* proposti dal relatore:

ART. 4-*bis*.

Le Casse degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commercialisti possono corrispondere la pensione ai professionisti delle rispettive categorie che abbiano superato il settantesimo anno di età e che abbiano almeno venticinque anni di esercizio professionale.

Per quanto riguarda gli avvocati e procuratori legali debbono inoltre concorrere le seguenti ulteriori condizioni:

che gli stessi abbiano conseguito la liquidazione del proprio conto personale in capitale al posto della pensione forense, ai sensi degli articoli 60 e 64 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;

che a domanda, previa rinunzia dei benefici previsti dall'articolo 26 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, qualora conseguiti, siano reiscritti alla Cassa forense a tutti gli effetti, anche se nel frattempo si siano cancellati dagli albi;

che la Cassa forense sia rimborsata, senza interessi, nel termine ed alle condizioni che verranno prescritte dalla Giunta esecutiva della Cassa stessa, dell'intero importo del conto personale allora incassato.

La pensione forense sarà in questi casi corrisposta nella misura stabilita per gli iscritti ultrasettantenni, senza che ci sia bisogno del concorso dei requisiti di anzianità di iscrizione alla Cassa forense previsti dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

I provvedimenti contenenti le norme di attuazione delle disposizioni di questo articolo sono predisposti ed approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione e resi esecutivi con decreto del Ministro competente.

ART. 4-*ter*.

I componenti del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano pure in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sugli articoli aggiuntivi proposti dal relatore, devo avanzare una eccezione di principio; si tratta di materia eterogenea rispetto al testo vero e proprio, oggetto di questa proposta di legge.

In particolare la nostra opposizione è diretta verso l'articolo 4-*bis*, che introduce una nuova disciplina del trattamento previdenziale degli appartenenti a queste categorie professionali. Appunto, in mancanza di concreti elementi e di precisi dati statistici, che ci permettano di valutare questa nuova situazione, noi non riteniamo opportuno inserire nel provvedimento tale normativa, a parte la questione di principio che l'argomento può apparire del tutto eterogeneo rispetto alla materia che forma oggetto di tutte le disposizioni della proposta di legge.

La stessa eccezione di principio vale per l'articolo 4-*ter*, del quale, in ogni caso, chiedo alla Commissione l'accantonamento, in quanto mi riservo di sentire il parere del ministro, per accertare se le mie perplessità abbiano o meno ragione di essere.

MANNIRONI, *Relatore*. L'articolo 4-*ter* contiene, in effetti, nuove norme che dovrebbero aver valore al momento in cui si faranno le elezioni.

AMATUCCI. La legge attuale prevede che i componenti del consiglio di amministrazione durino in carica quattro anni, mentre con l'articolo 4-*ter* si introduce la modifica che i componenti del consiglio di amministrazione possono ripresentarsi alle elezioni ed essere rieletti.

Si potrebbe esaminare se non sia il caso di prolungare il periodo dell'incarico e stabilire che, da oggi in poi, la carica di consigliere di amministrazione della cassa di previdenza ha una durata di cinque anni, invece che di quattro. Altrimenti, potremmo dare l'impressione di voler favorire gli attuali amministratori, e questo non è giusto.

SFORZA. Gradirei un chiarimento in relazione all'articolo 4-*bis*: secondo il sistema

attuale la pensione è corrisposta agli avvocati che hanno compiuto 65 anni di età con 25 anni di iscrizione all'albo, per cui si creerebbero degli squilibri.

MANNIRONI, *Relatore*. La nuova disposizione che si vuole introdurre con l'articolo 4-*bis* vuole essere soltanto un atto di solidarietà verso i colleghi vecchi, che hanno superato i settanta anni e che non godono di alcuna pensione. Tutto il resto rimane invariato.

SFORZA. Allora sarebbe meglio chiarire il concetto.

MANNIRONI, *Relatore*. Io non ho nulla in contrario, perché riconosco che il dubbio sorto nel collega Sforza può essere stato suscitato da una certa imprecisione della formula che ho proposto.

PRESIDENTE. Rimane comunque stabilito che, per il momento, accantoniamo anche gli articoli 4-*bis* e 4-*ter*.

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Sono abrogati il numero 1), l'inciso « alle Giunte provinciali amministrative » del numero 3) e le parole « ed alle Commissioni tributarie » del numero 6) dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798; la lettera 1) dell'articolo 3 della stessa legge e gli incisi « lire 600 per le sentenze dei conciliatori », « delle Giunte provinciali amministrative » e « lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera 1) » del secondo comma dello stesso articolo; e la lettera *c*) dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798.

Sono pure soppressi i seguenti incisi contenuti nella lettera *b*) dell'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e nella lettera *b*) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 160: « su ogni atto che rilascia nell'esercizio delle professioni relativo a procedure concorsuali », « sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali » e « sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie ».

Sono inoltre soppressi il punto 1) dell'articolo 19 di dette due leggi n. 100 e 160 del 1963 e le parole « e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie » del punto 3) dello stesso articolo.

Il relatore propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Sono abrogati l'inciso « alle Giunte provinciali amministrative » del numero 3) e le parole « ed alle Commissioni tributarie » del numero 6) dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798; la lettera 1) dell'articolo 3 della stessa legge e gli incisi « delle Giunte provinciali amministrative » e « lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera 1) » del secondo comma dello stesso articolo; la lettera *c*) dell'articolo 10 sempre della legge 1965, n. 798.

Sono pure soppressi i seguenti incisi contenuti nella lettera *b*) dell'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 100 e nella lettera *b*) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 160: « sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali » e « sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni ».

Sono inoltre soppressi il punto 1) dell'articolo 19 di dette due leggi n. 100 e 160 del 1963 e le parole « e sui mandati di rappresentanza avanti le Commissioni tributarie » del punto 3) dello stesso articolo.

MANNIRONI, *Relatore*. Vorrei far rilevare che la sola differenza che il testo da me proposto presenta nei confronti del testo originario riguarda le 500 lire per le sentenze dei conciliatori e l'inciso « su ogni altro atto che rilascia nell'esercizio della professione relativo a procedure concorsuali ». Tutto il resto rimane invariato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo proposto dal relatore, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 6 non può essere esaminato, in quanto collegato al 4-*bis*, che abbiamo accantonato.

Rimangono pertanto accantonati i commi quarto e quinto dell'articolo 2, il primo comma dell'articolo 3, gli articoli 4-*bis*, 4-*ter* e 6.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO